

D.8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con un valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

La valutazione modellistica dell'impatto acustico di cui all'allegato B.24 della scheda B, effettuata sulla base delle emissioni riportate nella sezione B.14 della scheda B, ha portato alla quantificazione dei livelli sonori (ante operam e post operam, previo il contributo della centrale) in corrispondenza delle facciate più esposte di 14 ricettori posti nell'intorno dell'impianto e presi a riferimento per valutare le interferenze della centrale al riguardo del clima acustico dell'area.

I risultati ottenuti evidenziano come i maggiori impatti acustici, a fronte degli accorgimenti riportati nei citati documenti ed adottati per contenere ed attenuare le emissioni sonore, si esplicano in corrispondenza dei ricettori n.ro 6 e 7 (cfr. planimetria B.23-2).

Come evidenziato nella seguente tabella per il ricettore 7, in corrispondenza del 2° piano della facciata SE, si hanno i massimi contributi delle emissioni sonore della centrale mentre in corrispondenza del 2° piano della facciata S del ricettore 6 è raggiunto il massimo valore del rumore differenziale, costituente un ulteriore parametro di controllo nella vigente normativa sulle emissioni acustiche.

Ricettore	Facciata	Piano	Limiti immissione Leq dB(A)		Livelli sonori Leq dB(A)							
					Ante operam		Centrale		Post operam		Differenziali	
			Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
6	E	1	70	60	52.8	46.6	47.5	47.5	53.9	50.1	0.8	1.5
		2	70	60	52.8	46.6	47.9	47.9	54.0	50.3	0.9	1.4
	S	1	70	60	52.8	46.6	46.7	46.7	53.8	49.7	0.9	2.9
		2	70	60	52.8	46.6	47.4	47.4	53.9	50.0	1.1	3.1
7	NE	1	70	60	52.8	46.6	48.0	48.0	54.0	50.4	1.1	2.2
		2	70	60	52.8	46.6	48.4	48.4	54.1	50.6	1.1	2.2
	SE	1	70	60	52.8	46.6	50.4	50.4	54.8	51.9	1.2	1.6
		2	70	60	52.8	46.6	50.9	50.9	55.0	52.3	1.3	1.6

Entrambi i ricettori sono ubicati in aree con classificazione acustica in classe V (aree prevalentemente industriali) per cui i limiti di emissione validi per il periodo diurno e per quello notturno sono rispettivamente pari a 70 dB(A) e 60 dB(A).

Il massimo contributo del rumore della centrale (C_A) risulta notevolmente inferiore al vigente standard di qualità:

Ricettore 7	C_A massimo Leq dB(A)	SQA (DPCM 14/11/97) Leq dB(A)
Diurno	50.9	70
Notturno		60

Anche il massimo livello sonoro (L_F) atteso a seguito dell'esercizio della centrale risulta inferiore ai limiti di immissione vigenti.

Ricettore 7	L _F massimo Leq dB(A)	SQA (DPCM 14/11/97) Leq dB(A)
Diurno	55.0	70
Notturmo	52.3	60

Il massimo rumore differenziale si ha in corrispondenza del 2° piano della facciata S del ricettore 6 con un valore di 0.1 dB(A) superiore al limite differenziale notturno, fissato in 3 dB(A).

Il pieno rispetto dei limiti assoluti di immissione per tutti i ricettori ed il rispetto dei limiti differenziali, con la sola eccezione di un piano di una sola facciata di un ricettore, in cui si verifica un minimo superamento induce a ritenere completamente accettabile il clima acustico atteso a seguito dell'esercizio della Centrale Luminosa, anche in forza delle seguenti considerazioni.

Ai fini di un'analisi di sensitività della simulazione effettuata, uno scostamento del valore del rumore differenziale notturno rispetto al limite di legge di 0,1 dB(A) ricade entro il livello di approssimazione del modello matematico, oltre che entro il limite di tolleranza consentito per un fonometro tipicamente utilizzato per il rilevamento delle misure di inquinamento acustico.

E' inoltre opportuno evidenziare che i limiti differenziali presenti attualmente nella normativa nazionale non sono considerati nella Direttiva comunitaria 2002/49/CE "Determinazione e gestione del rumore ambientale" e che il recente D.Lgs. n. 194 del 19/08/05 di attuazione della citata direttiva non menziona il rumore differenziale tra i descrittori acustici di riferimento. E' quindi del tutto lecito ritenere che con l'emanazione dei decreti attuativi relativi al citato D.Lgs, il rumore differenziale non costituirà più un vincolo normativo.

E' anche da segnalare che all'entrata in servizio della centrale saranno eseguite campagne fonometriche per verificare sperimentalmente gli effettivi livelli sonori in corrispondenza dei ricettori. Tale indagine, permetterà di individuare le apparecchiature e/o gli edifici della centrale su cui intervenire ulteriormente, qualora fosse necessario, per ridurre le emissioni sonore.